

- promuovere comportamenti socialmente responsabili in comunità selezionate, concentrando l'attenzione su gruppi gravemente colpiti dalla violenza armata, anche mediante il ricorso a campagne per la consegna e altre strategie progettate per ridurre l'incidenza dei reati violenti a livello locale.

L'Unione finanzia il progetto descritto in dettaglio nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura dell'OAS,
3. L'OAS svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con l'OAS.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 3 000 000 EUR. Il programma è interamente finanziato dall'Unione, con contributi in natura del Ministero degli affari esteri della Spagna e dal beneficiario.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'OAS. L'accordo stabilisce che l'OAS deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dall'OAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure, se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine, sei mesi dopo la data di entrata in vigore della stessa.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER

